

PROTOCOLLO DI INTESA TRA AZIENDA U.S.L. DI CESENA E A.R.P.A. FORLI'-
CESENA PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI CONGIUNTI SUI NUOVI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI E STRUMENTI URBANISTICI

Tra A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forli-Cesena, rappresentata dal Dott. Franco Scarponi, nella sua qualità di Direttore della Sezione Provinciale di Forli-Cesena;

e

L'Azienda U.S.L. di Cesena, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Dott. Luigi Salizzato;

- Vista la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina Generale Dell'edilizia" e la Delibera di Giunta - N.ro 2007/1446 - approvato il 1/10/2007 "Atto d'indirizzo contenente linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPA - AUSL nella dichiarazione d'inizio attività (DIA) e nel permesso di costruire"

- premesso che alcune tipologie di attività sulle quali è previsto parere congiunto, come risulta dal documento "Proposta di ARPA Sezione Provinciale di Forli Cesena per la Gestione dei pareri sui progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente, assoggettati a Denuncia di Inizio Attività e a Permesso di Costruire, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1446 del 01 Ottobre 2007" risultano essere a ridotto impatto ambientale;

- atteso conseguentemente che su dette tipologie, come sostenuto dai criteri illustrati nello stesso documento di ARPA, non si rende necessaria l'espressione di parere specifico da parte di ARPA stessa;

si concorda

di condividere il documento: "Proposta di ARPA Sezione Provinciale di Forli Cesena per la Gestione dei pareri sui progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente, assoggettati a Denuncia di Inizio Attività e a Permesso di Costruire, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1446 del 01 Ottobre 2007", che, allegato al presente protocollo in n. 10 fogli, ne forma parte integrante;

di adottare, per l'esame delle pratiche in oggetto, la seguente procedura:

- tutte le pratiche di nuovi insediamenti produttivi presentate per il parere di competenza, dovranno essere corredate dal modulo "Gestione dei pareri sui progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente, assoggettati a Denuncia di Inizio Attività e a Permesso di Costruire, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1446 del 01 Ottobre 2007", che dovrà essere compilato e firmato dal Progettista, per l'attestazione dell'assoggettamento o meno della pratica a parere ARPA;
- nel caso di "assoggettamento", una copia della pratica dovrà essere inoltrata sia al Dipartimento di Sanità Pubblica che ad ARPA a cura del Progettista;
- nel caso di "non assoggettamento", la pratica sarà inoltrata solo al Dipartimento di Sanità Pubblica, che esprimerà il parere in forma autonoma, salvo diversa valutazione dell'istruttore del D.S.P., che potrà proporre di procedere con un parere integrato

Dipartimento di Sanità Pubblica e ARPA, in caso di diversa valutazione sulla rilevanza ambientale dell'insediamento di cui trattasi.

Per quanto riguarda le modalità di espressione dei pareri in forma congiunta, per una ulteriore semplificazione, si conviene che:

- in caso di parere congiunto DSP – ARPA su insediamenti produttivi o strumenti urbanistici, lo stesso viene espresso direttamente in sede di Conferenza dei Servizi, qualora la pratica sia gestita da uno sportello unico (SUE, PUA, SUAP o altro);
- in caso non esista istruttoria dello sportello unico, il parere viene espresso, a firma congiunta,:
 - 1) in sede di Commissione integrata DSP – ARPA che si riunisce presso il DSP, quando la competenza dipartimentale è di 2 o più unità operative;
 - 2) con parere integrato U.O. dipartimentale – ARPA (e non in sede di commissione) se la competenza dipartimentale è riferita in via esclusiva ad una sola U.O..

Allo scopo di rendere maggiormente comprensibili le istruzioni sopra riportate, si allega alla presente anche la “Tabella – Elenco Istruttori NIP/ Strumenti Urbanistici”, con indicazione della prevalenza delle tipologie di pratiche e del loro assoggettamento o meno a parere in commissione integrata, che in n. 3 fogli forma parte integrante del presente protocollo, e da ultimo, in riferimento al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni e alle normative applicative regionali, si concorda che ARPA è competente direttamente ad eseguire una valutazione preliminare sulle pratiche per l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, richiedendo il coinvolgimento del Dipartimento di Sanità Pubblica in caso l'intervento progettato sia di rilevante impatto sulla salute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda U.S.L. di Cesena
(Dott. Luigi Salizzato)

Direttore Sezione Provinciale
ARPA Forlì-Cesena
(Dott. Franco Scarponi)

Cesena, 7 LUG. 2008

ALLEGATO N. 1



Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna
Via Po, n. 5 - 40139 - BOLOGNA tel 051/6223811 - fax 051/543255 P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione Provinciale di Forlì-Cesena
C.P. 345 47100 FORLÌ COP
tel 0543/451411 - fax 0543/451451
sez@fo.arpa.emr.it

Proposta di ARPA Sezione Provinciale di Forlì Cesena per la Gestione dei pareri sui progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente, assoggettati a Denuncia di Inizio Attività e a Permesso di Costruire, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1446 del 01 Ottobre 2007.

Le presenti indicazioni valgono per gli interventi ordinari non pertinenti impianti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) (art. 17 LR 9/99 e succ. mod.), alle procedure previste dal D.Lgs. 387/03 e/o dalla L.R. 26/04.

Qualora trattasi di attività produttiva, il titolare dell'intervento deve dichiarare che la stessa attività non è soggetta alla valutazione di impatto ambientale e/o ai procedimenti previsti per i casi di rischio di incidente rilevante.

Nella considerazione che i pareri richiesti sono relativi ad una valutazione di sostenibilità degli interventi e che in campo ambientale occorre poi ottenere successive autorizzazioni o nulla-osta secondo specifici procedimenti, per ogni matrice potenzialmente interessata si osserva quanto segue.

☛ INQUINAMENTO IDRICO

Secondo il D.Lgs. 152/06 tutti gli scarichi devono essere autorizzati ed ARPA sarà chiamata successivamente ad esprimersi dalle Autorità Competenti, pertanto:

- Gli scarichi di **acque reflue domestiche** non sono da sottoporre alla valutazione dell'Agenzia;
- Relativamente alla gestione delle **acque meteoriche e/o di dilavamento** si ritiene al momento sufficiente fornire l'indicazione generale che per le stesse *"devono essere ottemperate le prescrizioni ed i criteri di cui alla Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005 e n. 1860/2006"*

- o Gli scarichi di **acque reflue industriali** dovranno essere sottoposti all'esame dell'Agenzia **solo nel caso in cui possano contenere sostanze pericolose**, per consentire la verifica che il progetto contenga la previsione di adeguati sistemi di trattamento.

• **INSEDIAMENTI ZOOTECNICI**

La documentazione da inviare ad ARPA dovrà indicare:

- a) le caratteristiche strutturali e dimensionali dell'insediamento (con riferimento al rispetto della normativa sul benessere animale ed alle condizioni igienico sanitarie);
- b) il quadro di insieme ed il contesto territoriale dell'area dove insiste l'insediamento e della situazione al contorno;
- c) le caratteristiche specifiche dell'allevamento: la tipologia produttiva (ciclo chiuso, ciclo aperto a ingrasso/riproduzione); il carico animale allevato (n. capi, peso vivo, ecc.); le varie fasi di allevamento ed il tipo di stabulazione; il tipo di alimentazione; la fonte di approvvigionamento idrico ed i consumi idrici; Dovranno essere riportati i calcoli, eseguiti in modo conforme alle tabelle regionali vigenti di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 96 del 16/01/2007 presentando il quadro riepilogativo dei quantitativi di liquame/lettiere/letami prodotti in relazione alle categorie di animali allevate ed al tipo di stabulazione, per la verifica del corretto dimensionamento della concimaia e delle vasche di raccolta dei liquami che dovranno essere dimensionate anche per il volume di acque meteoriche eventualmente intercettate dalla concimaia.; le modalità di stoccaggio degli effluenti (la tipologia dei contenitori e le loro caratteristiche tecnico-costruttive) / i trattamenti dei liquami (separazioni solido /liquido, ulteriori trattamenti della fase liquida); Dovrà essere indicata la frequenza di rimozione delle deiezioni e andrà rappresentata la relativa rete di collegamento per le acque di lavaggio (che andranno quantificate) e i liquami prodotti dagli animali, alle vasche di raccolta liquami.

Presentare i relativi elaborati grafici.

Nella redazione dei progetti dei nuovi allevamenti di cui al precedente punto 4 si dovranno adottare scelte progettuali e soluzioni tecniche ispirate al principio delle "migliori tecniche disponibili" che consentano di ridurre l'impatto sull'ambiente, nel suo complesso inteso. A tal fine, per gli allevamenti di suini ed avicoli, in APPENDICE alla circolare regionale esplicativa della Delib. 96/07 emanata con Atto del Dirigente Determinazione N. 002184 del 04/03/2008 Protocollo ssr/08/58933 del 29/02/2008 Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile, sono riportate le tecnologie più comuni oggi disponibili da considerarsi a basso impatto ambientale relative alle principali fasi di allevamento: Tipologie di stabulazione-e di rimozione delle deiezioni; Sistemi di stoccaggio degli effluenti -

✦ **INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

Nei procedimenti edilizi non sono di interesse per ARPA i progetti di insediamenti in cui sarà prevista l'attivazione di **emissioni poco significative e/o a ridotto inquinamento atmosferico**.

Qualora ricorrano le condizioni di attivare punti di emissione in conseguenza di prescrizione di carattere igienico sanitario e di tutela della salute dei lavoratori, si ritiene necessario che venga indicata anche la necessità che ottemperare pure agli adempimenti in materia di inquinamento atmosferico

ARPA ritiene altresì di dover esprimere il proprio parere preventivo qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, anche in questo caso per verificare che il progetto contenga la previsione di adeguati sistemi di trattamento

- Flussi di massa degli inquinanti ≥ 1 Kg/h
- Nelle nuove emissioni in atmosfera che saranno attivate sia possibile presenza di sostanze tossico-nocive (caratterizzate dalle frasi di rischio R26, R33, R45, R46, R47, R49) e a quelle con basse soglie olfattive

✦ **MATERIE PRIME E PRODOTTI UTILIZZATI NEL CICLO PRODUTTIVO - PRODUZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI**

Tutti i materiali devono essere stoccati e movimentati con modalità tali da evitare contaminazione di acqua, aria o suolo

Le caratteristiche impiantistiche richieste andranno verificate con le vigenti disposizioni legislative (Es: Deliberazione 27 Luglio 1984, punto 4.1.2 - DM 5 Febbraio 1998 e Allegato 5 Punto 4 per alcune tipologie di rifiuti) e con i contenuti di locali disposizioni, particolarmente quelle del Regolamento Comunale d'igiene.

ARPA ritiene di non dover esaminare tali progetti in quanto devono essere sviluppati secondo le norme tecniche e la conformità potrà essere eventualmente verificata in sede di controllo

✦ **SERBATOI INTERRATI DI CARBURANTI E COMBUSTIBILI**

ARPA ritiene di non esprimere un parere preventivo in quanto gli stessi devono essere progettati secondo le norme tecniche indicate dal Decreto del Ministero dell'Interno 29/11/2002 e pertanto nella relazione tecnica è necessario fare riferimento a tali disposizioni ed in particolare alle caratteristiche

1. costruttive (doppia parete o singola all'interno di una cassa di contenimento)
2. strutturali con descrizione dei materiali utilizzati

3. di controllo delle perdite con descrizione del sistema di monitoraggio in continuo

Si ritiene utile evidenziare che qualora l'intervento preveda la sostituzione di serbatoi interrati esistenti oppure la sola rimozione di serbatoi in disuso, occorre eseguire le procedure di cui al D.Lgs 152/06 rispetto ai siti contaminati

☛ **SUOLO E TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Con il Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche sono stati:

- ▶ disciplinati gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;
- ▶ definite le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti;
- ▶ indicati i valori di concentrazione limite accettabili nel **suolo**, nel **sottosuolo** (Tabella 1) e nelle **acque sotterranee** (Tabella 2) in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.

Qualora sull'area in oggetto dell'intervento o su parte di essa sia stata precedentemente svolta una attività che possa aver comportato contaminazioni del suolo e/o delle acque, si ritiene di dare la sola indicazione "*che debba essere svolta una indagine tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni limite di cui al D.Lgs. 152/06*".

Qualora l'intervento comporti la produzione di **Terre e rocce da scavo** si fa inoltre presente che "*deve essere ottemperato quanto previsto dall'Art. 186 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08*"

☛ **RUMORE**

ARPA ritiene di dover esprimere il proprio parere preventivo qualora si evidenzi la presenza di sorgenti sonore dell'attività esterne ai fabbricati di progetto diverse dai normali impianti di trattamento aria di locali.

ARPA ritiene inoltre di dover esprimere un parere preventivo per le seguenti tipologie di insediamenti: (art. 8 comma 3 L. 447/1995)

- a) scuole e asili nido;

- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

La documentazione di impatto/clima acustico dovrà essere redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione con Delibera di Giunta n° 673/04 e dalle specifiche norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata/approvata dei singoli Comuni.

Resta fermo che l'Amministrazione Comunale può richiedere la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico (Do.Im.A.) nei casi elencati all'art. 8 commi 2 e 4 della Legge 447/1995 e dunque per la realizzazione, modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere, potenziamento, e provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione delle seguenti opere, nonché domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività:

- 1) Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- 2) Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ("Codice della Strada")
- 3) Discoteche;
- 4) Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- 5) Impianti sportivi e ricreativi;
- 6) Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- 7) Attività produttive, sportive, ricreative;
- 8) Postazioni di servizi commerciali polifunzionali

Su tali valutazioni questa Arpa potrà esprimersi, previa richiesta dell'amministrazione Comunale, al di fuori del procedimento NIP.

Per le tipologie di insediamenti quali:

- Attività artigianali-industriali di impatto ambientale poco significativo
- Uffici
- Capannoni agricoli se adibiti a deposito mezzi
- Autorimesse ad uso pubblico
- Laboratori di analisi
- Vendita/deposito antiparassitari, gas tossici
- Attività connesse a cave
- Concessionarie Auto
- Strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo
- Piscine e palestre
- Artigianato di servizio (parrucchieri, barbieri, ecc)
- Farmacie
- Centri commerciali, supermercati
- Studi Medici
- Impianti carburanti
- Strutture sanitarie
- Strutture socio-assistenziali
- Deposito e commercio alimenti e bevande
- Strutture alberghiere e ricettive extralberghiere
- Strutture produzione e manipolazione alimenti
- Acquedotti
- Stabilimenti balneari
- Cantine
- Agriturismi
- Chioschi con produzione e/o vendita di alimenti
- Cimiteri
- Cabine trasformazione elettrica
- Lavanderie
- Allevamenti animali di compagnia
- Impianti per custodia, toelettatura, vendita di animali da compagnia
- Ambulatori, cliniche veterinarie
- Laboratorio analisi veterinarie

riportati nell'elenco NIP dell'AUSL di Cesena, U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si ritiene pertanto che il parere possa non essere richiesto ad ARPA.



Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna
Via Po, n. 5 - 40139 - BOLOGNA tel 051/6223811 - fax 051/543255 P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione Provinciale di Forlì-Cesena
C.P. 345 47100 FORLÌ COP
tel 0543/451411 - fax 0543/451451
sez@fo.arpa.emr.it

Gestione dei pareri sui progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente, assoggettati a Denuncia di Inizio Attività e a Permesso di Costruire, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1446 del 01 Ottobre 2007.

Oggetto: intervento di

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____
RESIDENTE A _____ PROV. _____
VIA _____ N° _____ CAP _____
TEL _____ / _____ FAX _____ / _____

in qualità di progettista dell'intervento in oggetto e/o titolare dell'attività insediante, con riferimento al progetto di insediamento produttivo ovvero di servizio, assoggettato a Denuncia di Inizio Attività o a Permesso di Costruire, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1446 del 01 Ottobre 2007, dichiara che l'intervento di progetto

E' ESCLUSO DALLA RICHIESTA DI PARERE ARPA :

L'intervento in oggetto appartiene alla seguente tipologia di insediamento:

- Attività artigianali-industriali non soggette alla richiesta di parere ARPA (vedi punto seguente)
- Uffici
- Capannoni agricoli se adibiti a deposito mezzi
- Autorimesse ad uso pubblico
- Laboratori di analisi
- Vendita/deposito antiparassitari, gas tossici
- Attività connesse a cave
- Concessionarie Auto
- Strutture destinate allo sport, al tempo libero ed allo spettacolo
- Piscine e palestre

- Artigianato di servizio (parrucchieri, barbieri, ecc)
- Farmacie
- Centri commerciali, supermercati
- Studi Medici
- Impianti carburanti
- Strutture sanitarie
- Strutture socio-assistenziali
- Deposito e commercio alimenti e bevande
- Strutture alberghiere e ricettive extralberghiere
- Strutture produzione e manipolazione alimenti
- Acquedotti
- Stabilimenti balneari
- Agriturismi
- Chioschi con produzione e/o vendita di alimenti
- Cantine
- Cimiteri
- Cabine trasformazione elettrica
- Lavanderie
- Allevamenti animali di compagnia
- Impianti per custodia, toelettatura, vendita di animali da compagnia
- Ambulatori, cliniche veterinarie
- Laboratorio analisi veterinarie

In relazione a dette attività si attesta che:

Non è previsto lo scarico di acque reflue industriali che possono contenere sostanze pericolose.

Non sono previste emissioni in atmosfera con flusso di massa complessivo degli inquinanti ≥ 1 Kg/h;

Non sono previste emissioni in atmosfera con possibile presenza di sostanza tossico-nocive (caratterizzate dalle frasi di rischio R26, R33, R45, R46, R47, R49) e a quelle con basse soglie olfattive;

Nell'area oggetto di intervento o su parte di essa non è stata precedentemente svolta una attività che può aver comportato contaminazioni del suolo e/o delle acque.

E' SOGGETTO ALLA RICHIESTA DI PARERE ARPA :

L'intervento appartiene alla seguente tipologia di insediamento:

- Attività artigianali-industriali
 - E' previsto lo scarico di acque reflue industriali che possono contenere sostanze pericolose;
 - Sono previste emissioni in atmosfera con flusso di massa complessivo degli inquinanti ≥ 1 Kg/h;
 - Sono previste emissioni in atmosfera con possibile presenza di sostanza tossico-nocive (caratterizzate dalle frasi di rischio R26, R33, R45, R46, R47, R49);
- Allevamenti zootecnici
- Mangimifici, rendering
- Impianti di cogenerazione
- Impianti di depurazione acque;
- Impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, attività di rottamazione;
- Scuole di ogni ordine e grado;
- Impianti fissi e mobili di telefonia

In tal caso occorre allegare una copia del progetto e delle sue ricadute ambientali da sottoporre alla valutazione di Arpa.

PRESCRIZIONI PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO DELL'ATTIVITA'

In riferimento all'inquinamento acustico generato dall'attività di progetto, si dichiara quanto segue:

PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (ART. 8 COMMI 2/4 L. 447/1995):

- L'intervento in oggetto NON è soggetto alla presentazione della Do.Im.A. in quanto:**
- non appartiene ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 8 commi 2/4 L. 447/1995;
 - l'attività di progetto non utilizza macchinari o impianti rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;
 - le uniche sorgenti sonore dell'attività esterne ai fabbricati di progetto consistono in impianti di trattamento aria di locali
- L'intervento in oggetto è soggetto alla presentazione della Do.Im.A. in quanto** non appartiene ad alcuna delle esclusioni di cui sopra.

Si allega pertanto la Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A).

PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (ART. 8 COMMA 3 L. 447/1995) :

- L'intervento in oggetto NON è soggetto alla presentazione della Va.P.C.A. in quanto** non appartiene ad alcuna delle categorie di cui all'art. 8 comma 3 L. 447/1995;
- L'intervento in oggetto è soggetto alla presentazione della Va.P.C.A. in quanto** appartiene alla categoria di cui alla lettera _____ dell'art. 8 comma 3 L. 447/1995.

Si allega pertanto la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VA.P.C.A.).

Luogo, data _____

Firma e timbro professionale

ALLEGATO N. 2

TABELLA : ELENCO ISTRUTTORI NIP – STRUMENTI URBANISTICI

Responsabile Procedimento	Istruttoria Competenza esclusiva o prevalente	Gruppo	Tipologia Inseadimento	SISP	SIAN	SPSAL	SAIA	SAOA	EC	ARPA	
Dott. Luigi Salizzato	SPSAL Cacchi (Referente) Sampaoli	A	Uffici	■						NO	
			Capannoni agricoli, adibiti a deposito mezzi							NO	
			Autorimesse ad uso pubblico	■						NO	
			Attività artigianali e attività soggette a deroghe	■						SI Vedi criteri ARPA	
			Attività industriali	■						SI Vedi criteri ARPA	
			Impianti cogenerazione (produzione energia)	■						SI	
			Vendita/deposito antiparassitari							NO	
			Gas tossici							NO	
			Attività connesse a cave							NO	
			Concessionarie auto							NO	
	SISP Fucchi (Referente) Bondi	B	Strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo				■				NO
			Piscine e palestre							NO	
			Artigianato di servizio (parrucchieri, barbieri, ecc)							NO	
			Farmacie							NO	
			Scuole di ogni ordine e grado		■	■				SI	
			Centri commerciali, supermercati		■	■		■		NO	
			Studi medici							NO	
			Impianti carburanti					■		NO	
			Impianti di depurazione acque					■		SI	
			Laboratorio analisi					■		NO	
	SISP Valentini (Referente) Basaglia	C	Strutture sanitarie				■			NO	
			Strutture socio - assistenziali				■		NO		
			Cimitero							NO	
			Impianti fissi e mobili di telefonia mobile ARPA esprime parere congiunto con AUSL valido anche per permesso di costruire							SI	
			Cabine trasformazione elettrica							NO	
	SIAN Bisulli (Referente) Cecchetti	D	Lavanderie							NO	
			Impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, rottama				■		SI		
			Deposito e commercio alimenti e bevande di origine vegetale (DPR 327/80)							NO	
			Strutture alberghiere e ricettive extralberghiere	■			■		NO		
			Strutture produzione e manipolazione alimenti di origine vegetale					■	NO		
			Acquedotti	■					NO		
			Stabilimenti balneari	■					NO		
			Agriturismi						■	NO	
	SISP Bianchi (Referente) Brighi Righi	E	Chioschi con produzione e/o vendita di alimenti							NO	
			Cantine					■	NO		
			PRG						■	■	SI
	PSC,PTCP, POC, RUE, Piani di settore				■	■		■	■	SI	
	PUA e Particolareggiati					■		■	■	SI	

Responsabile Procedimento	Istruttoria Competenza esclusiva o prevalente	Gruppo	Tipologia Insedimento	SISP	SIAN	SPSAL	SAIA	SAOA	EC	ARPA	
Dott. Luigi Salizzato	SAIA Giacometti (Referente) Teodorani	F	Allevamenti zootecnici	*		*				SI	
			Impianti allevamento animali da compagnia							NO	
			Mangimifici, Rendering			*				SI	
			Impianti custodia animali da compagnia (pensioni per animali, canili, gattili,...)							NO	
			Altri impianti connessi ad attività economiche relative ad animali da compagnia (negozi, toelettature,)							NO	
			Impianti di cura animali da reddito e da compagnia (ambulatori, cliniche veterinarie, ...)				*			NO	
			Laboratori analisi veterinarie				*			NO	
	SAOA Pasquinelli (Referente) Dell'Orfano Ronconi	G	Deposito e commercio alimenti di origine animale								NO
			Supermercati	*	*	*					NO
			Strutture produzione e manipolazione alimenti di origine animale, macelli		*	*					NO

Legenda

* = competenza integrata

Commissione integrata dipartimentale

Valutazioni integrate semplici

Note

Nella tabella vengono indicate le tipologie di insediamento assegnate alle UUOO per l'istruttoria e l'espressione del parere in base alla competenza, esclusiva o prevalente, o per la partecipazione alla valutazione se viene indicata una competenza integrata.

Valutazione con competenza esclusiva. Sono considerate tipologie di insediamento con competenza esclusiva dipartimentale quelle senza asterischi nella stessa riga, gli asterischi indicano sulla colonna la competenza integrata e sulla riga quella prevalente. L'istruttore delle tipologie di insediamento con competenza esclusiva esprime il parere sulle relative pratiche da solo o in forma congiunta con un altro istruttore della stessa UO.

Valutazione integrata semplice. Per quanto riguarda la valutazione integrata non è sempre necessario procedere coinvolgendo altre UUOO, su tipologie in cui si sia consolidata una modalità di valutazione condivisa, l'istruttore dell'UO con competenza prevalente può procedere autonomamente all'espressione del parere. Oppure, in caso di competenza integrata da parte di una sola UO, l'istruttore dell'UO con competenza prevalente, se lo ritiene utile, raccoglie anche il parere dell'istruttore di questa UO, o direttamente o trasmettendo la pratica al collega senza formalizzazione, il parere può essere rilasciato con firma congiunta o con la sola firma dell'istruttore con competenza prevalente.

Commissione integrata dipartimentale. Solo in caso di competenza integrata da parte di più UUOO, l'istruttore dell'UO con competenza prevalente istruisce la pratica per la valutazione da parte della commissione integrata dipartimentale, che si riunisce una volta alla settimana per i NIP e ogni tre settimane per gli SU. La singola pratica può anche essere valutata con modalità semplificata a giudizio del referente di UO.

Bisogna individuare una modalità operativa che consenta di raccordare le pratiche NIP con le corrispondenti pratiche SU, o tramite il sistema informativo dipartimentale o prevedendo un'integrazione della documentazione.

Tempi e ordine di istruttoria ed espressione del parere. Le pratiche vengono istruite rispettando l'ordine temporale di protocollo, la diversa complessità e modalità dell'istruttoria può comportare che

l'espressione del parere sia data con una tempistica diversa da quella temporale di protocollo. Le richieste scritte e motivate di valutazione urgente vengono esaminate dal responsabile del procedimento, che annota sulla richiesta l'eventuale autorizzazione motivandola con i seguenti criteri: interesse pubblico, ottemperanza a prescrizioni di organi di vigilanza, modifiche progettuali semplici a conclusione di procedimento; in carenza dei criteri descritti viene annotata la negazione della valutazione di urgenza. Nel rispetto della LR 31_02 "Disciplina generale dell'edilizia", art. 2 "Sportello Unico per l'edilizia", e degli accordi locali attuativi sottoscritti, le pratiche gestite dallo SUE, e dal Comune di Cesena in base all'accordo sui PUA, vanno istruite garantendo il rispetto dei tempi di convocazione della conferenza di servizi. Così pure vanno garantiti i tempi di convocazione della conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, anche su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 13 "procedimento per il rilascio del permesso di costruire" e dell'art. 41 "Modifiche alla L.R. 19_82".

Risorse professionali. Le UUOO sono tenute a rispettare l'impegno delle risorse professionali concordato nella programmazione annuale, ogni UO deve garantire un congruo orario di ricevimento settimanale del pubblico, che va adeguatamente pubblicizzato

L'attività di assistenza ai progettisti o titolari di attività deve limitarsi all'indicazione delle fonti legislative, normative o tecniche (in questo senso va aggiornata la documentazione disponibile sul sito web aziendale), non è prevista l'illustrazione delle fonti, può essere utile intervenire per chiarire eventuali dubbi interpretativi.

L'espressione del parere di competenza deve essere sintetica ed esaustiva, con eventuali citazioni di riferimento al rispetto di normative specifiche, eventuali prescrizioni non devono integrare in modo analitico carenze di progettazione, per gli impianti in particolare o si accettano le autocertificazioni dei progettisti o si richiedono le integrazioni necessarie, salvo esprimere un eventuale motivato parere contrario, mentre non si interviene con prescrizioni che sostanzialmente rappresentino una diversa progettazione, o che ripetano quanto definito dalle fonti legislative, normative o tecniche. Nel caso di progettazioni significativamente inadeguate o carenti, secondo la valutazione dell'istruttore o della commissione dipartimentale, si sospendono i termini chiedendone una integrazione

Parere integrato DSP-ARPA. Considerata l'esperienza consolidata di collaborazione tra DSP e ARPA, in base ad accordi locali per la semplificazione, l'ARPA individua alcune tipologie di pratiche su cui non è previsto il parere di ARPA. Tutte le pratiche NIP dovranno essere corredate dal modulo allegato, in cui il progettista dichiarerà se la pratica rientra o meno tra quelle assoggettate a parere ARPA,

1. nel primo caso copia della pratica, completa di documentazione, dovrà essere inoltrata anche ad ARPA, nelle modalità previste dalla procedura;
2. nel secondo caso la pratica non sarà inoltrata ad ARPA, salvo diversa valutazione dell'istruttore del DSP, che potrà proporre di procedere con un parere integrato DSP-ARPA in caso di presumibile rilevante impatto ambientale.

Per garantire un'ulteriore semplificazione il parere integrato con ARPA viene espresso direttamente a livello di Conferenza di Servizi (SUE, PUA di Cesena o altro). Se non è prevista la Conferenza di Servizi ARPA partecipa alla commissione integrata dipartimentale, che esprime il parere integrato con firma congiunta DSP-ARPA. Se la competenza su una tipologia di insediamento è esclusiva di una sola UO dipartimentale ed è previsto il parere dell'ARPA, il parere integrato viene espresso in forma congiunta dall'UO dipartimentale e dall'ARPA, e non dalla commissione integrata dipartimentale. Quando invece sono interessate almeno due UUOO dipartimentali, ed il parere di ARPA è previsto, si procede con la modalità di commissione integrata dipartimentale.